

N. 2073

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del Consiglio della regione autonoma  
Trentino-Alto Adige**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1997**

---

Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35  
e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  
1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze  
ladina e di lingua tedesca del Trentino

---

ONOREVOLI SENATORI. - La popolazione ladina è, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, stanziata nelle valli di Fassa, di Gardena e di Badia, la prima in territorio trentino, le altre ricomprese in quello della provincia di Bolzano.

Lo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, nel mentre riconosce importanti diritti alla popolazione ladina stanziata nel territorio della provincia di Bolzano, non altrettanto fa per la popolazione ladina trentina, per la quale infatti ben minori sono le garanzie contemplate in sede statutaria.

Più precisamente, nel mentre lo Statuto, con riferimento all'articolo 6 della Costituzione che assegna alla Repubblica il compito di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, riconosce alle popolazioni ladine in genere il diritto alla valorizzazione delle proprie tradizioni (articolo 102, primo comma), si limita poi a specificare e garantire per l'area trentina l'insegnamento scolastico della lingua e della cultura ladina nelle scuole dei comuni interessati (articolo 102, secondo comma), attribuendo invece ben altri e più importanti diritti ai ladini della provincia di Bolzano.

Ancor più drammatica è la situazione per le Comunità germanofone della provincia di Trento, per le quali non esistono praticamente norme di tutela alcuna. Con questo progetto di legge-voto vengono sottoposte al Parlamento alcune modifiche dello Statuto di autonomia al fine di assicurare e favorire la sopravvivenza della loro identità linguistica e culturale.

Si illustrano di seguito i singoli articoli.

L'articolo 1 provvede ad aggiungere all'articolo 15 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige un terzo comma, prescrivendo alla provincia di Trento di considerare nel finanziamento complessivamente destinato ad attività culturali le necessità della

popolazione ladina e germanofona presente nel proprio territorio, nei limiti del peso delle esigenze e della consistenza della popolazione stessa.

Tale previsione, collocata per ragioni sistematiche nell'articolo 15 dello Statuto è comunque connessa strettamente al disposto dell'articolo 102 dello Statuto, che riconosce tra l'altro alle popolazioni ladine e germanofone il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali.

L'articolo 2 aggiunge un secondo comma all'articolo 62 dello Statuto, estendendone il disposto, che garantisce la rappresentanza della popolazione ladina della provincia di Bolzano in seno al consiglio regionale ed a quello provinciale di Bolzano, anche alla popolazione ladina e germanofona del Trentino, demandandone la statuizione alle leggi sull'elezione del consiglio regionale e sul consiglio provinciale di Trento.

L'articolo 3 aggiunge all'articolo 92 dello Statuto un ulteriore comma, estendendo alla popolazione ladina e germanofona del Trentino parte delle garanzie già previste per i gruppi linguistici presenti nella provincia di Bolzano, assegnando al Tribunale regionale di giustizia amministrativa la competenza a decidere sugli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione e reputati lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina e tedesca residenti nella provincia di Trento.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 102 dello Statuto che introduce misure a sostegno delle comunità germanofone e garantisce l'insegnamento della lingua e della cultura ladina e tedesca nelle scuole dei comuni della provincia di Trento, con una serie di nuovi commi che, nella medesima direzione, meglio definiscono ed attuano il principio.

In particolare è da rimarcare che si prevede innanzitutto che nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei la lingua ladina sarà usata nelle scuole materne; nei comuni germanofoni della Valle del Fersina e di Luserna sarà usata la lingua tedesca nella sua versione locale; la lingua e la cultura ladine e tedesca, costituiranno materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo.

Tale impostazione supera quella offerta del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, che, all'articolo 14, comma 1, stabilisce una diversità di presenza della lingua e della cultura ladina tra le scuole elementari e quelle medie - prevedendo l'insegnamento della lingua ladina nelle sole scuole elementari e solo quello della cultura ladina nelle medie - e non tutela la lingua tedesca.

Ancora, nell'articolo 102 dello Statuto come qui prospettato sarebbe previsto che la conoscenza della lingua ladina e tedesca nella sua versione locale costituisca titolo di precedenza assoluta per gli aspiranti insegnanti per l'ammissione all'impiego di ruolo e non di ruolo nonchè per l'assegnazione - in sede di trasferimento spaziale - alle scuole site nei predetti comuni.

Al proposito, è da rilevare rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, attualmente regolante la materia, che in primo luogo viene sostituito, quale titolo di precedenza, il requisito della conoscenza della lingua a quello della provenienza, quest'ultima possibile origine di non lievi problemi di interpretazione e di attuazione, se si pensa alla sua valenza ambigua e indeterminata sia per ciò che riguarda la determinazione dell'esatto adeguato concetto di provenienza (residenza o luogo di nascita od origine genitoriale), sia per quanto concerne l'effettiva utilità di esso nell'identificare la reale appartenenza linguistico-culturale alla comunità dell'interessato.

In secondo luogo, il disposto scioglie il nodo interpretativo posto dallo stesso articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, oggetto a tutt'oggi

di disputa, che nella lettura delle competenti autorità, contestata dagli interessati, acquisisce la provenienza ladina quale titolo di preferenza per i trasferimenti del personale insegnante di ruolo e non, invece, in sede di assunzione dello stesso, come al contrario si riconosce per il personale docente non di ruolo.

Proseguendo nella lettura dell'articolo, è da rilevare il riconoscimento agli insegnanti ladini e tedeschi del diritto di designare propri rappresentanti in seno al consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento, nonchè l'istituzione di un intendente scolastico per le scuole ladine e tedesche situate nei comuni interessati, nominato dal Ministro della pubblica istruzione previa consultazione con i rappresentanti di lingua ladina o tedesca del Consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento. Tali strumenti rappresentativi e organizzativi si dimostrano indispensabili per una corretta attuazione dei precedenti commi dell'articolo.

L'articolo 5 del disegno di legge inserisce nello Statuto un nuovo articolo 102-bis, che concentra la propria attenzione in specie sull'uso della lingua ladina e tedesca nella sua versione locale in alcuni momenti della vita amministrativa locale alla luce del principio statutario - e ancor prima della Costituzione - di parità dei cittadini a qualunque gruppo linguistico appartengano, così riprendendo alcune garanzie già operanti a favore dei ladini stanziati nella provincia di Bolzano, pur se in modo contenuto e quindi appropriato al diverso contesto linguistico e ambientale della minoranza qui in evidenza.

In concreto, è data facoltà ai membri degli organi dei comuni ladini e germanofoni del Trentino nonchè degli organi collegiali degli altri enti locali, di usare la lingua ladina o tedesca.

Non solo, ma è concessa facoltà ai predetti enti locali, di usare nella redazione del testo ufficiale degli atti pubblici congiuntamente alla lingua italiana quella ladina o quella tedesca.

Norma sostanzialmente organizzativa è quella diretta a favorire nelle strutture am-

ministrative operanti nei rispettivi comuni la presenza di personale in possesso della conoscenza della lingua ladina o tedesca.

L'ultimo comma dell'articolo 102-*bis* implicitamente riconosce infine agli appartenenti alla popolazione ladina o tedesca del Trentino il diritto di dichiarare la propria appartenenza linguistica in sede di censimento generale della popolazione, al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione territoriale, e trarne quindi utili indicazioni per valutare la possibilità di sopravvivenza e di sviluppo delle popolazioni medesime.

L'articolo 6 del disegno di legge si preoccupa, quale norma finale, di assicurare l'emanazione delle disposizioni attuative là dove siano necessarie per assicurare la concreta operatività delle modificazioni statutarie, prevedendone sia il tempo, col disporre un termine ordinatorio di un anno, decorrente dalla entrata in vigore della legge costituzione, sia il modo, disponendo cioè che in merito sia sentita la Commissione dei dodici di cui all'articolo 107 dello Statuto, integrata da due componenti apparte-

nenti uno alla minoranza ladina ed uno alla comunità germanofona dei comuni interessati, di cui uno in rappresentanza dello Stato ed uno del consiglio provinciale di Trento; quest'ultimo provvede alla nomina su designazione dell'assemblea dei consiglieri dei comuni ladini della Valle di Fassa e dei comuni germanofoni della Valle del Fersian e di Luserna.

Nel rimettere dunque il disegno di legge all'alta valutazione del consiglio regionale, non ci si può esimere dal ricordare, in conclusione, che il fine ultimo dello stesso, la pari tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale, è parte stessa ed elemento basilare dell'autonomia regionale e delle sue articolazioni, nell'ambito delle quali, dunque, la popolazione ladina e germanofona trentina può e deve, in quanto realtà presente e consapevole, trovare rispettoso riconoscimento quale soggetto a pieno titolo dalla vita istituzionale, culturale, sociale ed economica della provincia e della regione in cui vive.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

*(Integrazioni all'articolo 15 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. All'articolo 15 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La provincia di Trento utilizza gli stanziamenti destinati a scopi culturali, economici e sociali, tenendo conto della consistenza della popolazione ladina e di lingua tedesca e delle specifiche necessità per un proficuo sviluppo, nonchè della misura delle relative esigenze».

**Art. 2.**

*(Modifiche all'articolo 30 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. L'articolo 30 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti ed i Segretari.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana o ladina. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca o ladina. I Vicepresidenti sono eletti

tra i Consiglieri appartenenti a gruppi diversi.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione della carica per altra causa del Presidente o dei Vicepresidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi Vicepresidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. La nomina deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento».

### Art. 3.

*(Integrazione all'articolo 36 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. Al terzo comma dell'articolo 36 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente periodo:

«Al gruppo linguistico ladino e garantita la rappresentanza in Giunta regionale».

### Art. 4.

*(Integrazioni all'articolo 48 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. All'articolo 48 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «due Vicepresidenti»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento».

## Art. 5.

*(Integrazioni all'articolo 62 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. L'articolo 62 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Le leggi sull'elezione del Consiglio regionale e di quello provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle minoranze linguistiche di lingua ladina e tedesca del Trentino riservando per entrambe un unico seggio».

## Art. 6.

*(Integrazioni all'articolo 92 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. All'articolo 92 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

«La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina o tedesca residenti nella provincia di Trento, spetta al Tribunale regionale di giustizia amministrativa.».

## Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. L'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-

no-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 102. - La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radiotelevisive e ricreative, nonchè al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.

2. La popolazione di lingua tedesca del Trentino ha diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l'area culturale tedesca e la ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

3. Nei comuni di Moena, Soraga, Mazin/Mazzin, Vich/Vigo di Fassa, Poza/Pozza di Fassa, Ciampedel/Campitello e Cianaicei/Canazei, appartenenti alla provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto dei commi primo e secondo, nelle scuole materne è usata la lingua ladina e nei comuni di lingua tedesca della Valle del Fersina (Vlarotz/Fierozzo, Palae/Palu del Fersina, Garait/Frassilongo) e di Lusern/Luserna è usata la lingua tedesca, nella versione locale della stessa. La lingua e la cultura ladina rispettivamente tedesca, anche nella sua versione locale, costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo il ladino, rispettivamente il tedesco sono altresì usati nelle scuole di ogni ordine e grado come lingua di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, tedesca, mochena e cimbra.

Per l'insegnamento nelle scuole dei comuni di cui al terzo comma, la conoscenza della lingua ladina o tedesca, anche nella versione locale della stessa, costituisce titolo di precedenza assoluta per l'ammissione all'impiego di ruolo e non di ruolo, nonchè per l'assegnazione alle scuole medesime.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti dei comuni di cui al terzo comma.



Per un'adeguata autonomia didattica ed organizzativa delle scuole dei comuni di cui al terzo comma, la Giunta provinciale di Trento nomina un dirigente scolastico, previa consultazione con i rappresentanti di lingua ladina e tedesca del Consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento».

Art. 8.

*(Integrazioni all'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. Dopo l'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

«Art. 102-*bis*. - Nelle adunanze degli organi elettivi dei comuni di cui al terzo comma dell'articolo 102 e degli organi collegiali degli altri enti locali esplicanti la propria attività nel territorio di uno o più dei predetti comuni, i membri di tali organi possono usare la lingua ladina, o rispettivamente tedesca nella versione locale.

È d'obbligo per gli enti stessi usare, negli atti pubblici degli enti locali di cui al comma 1, oltre la lingua italiana anche la lingua ladina, o rispettivamente tedesca.

Nella Val di Fassa la conoscenza della lingua ladina e nella Valle del Fersina e a Luserna la conoscenza della lingua tedesca, nella versione locale della stessa, costituiscono titolo di precedenza assoluta per l'accesso al pubblico impiego.

Nei censimenti generali della popolazione è accertata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle minoranze ladine e di lingua tedesca residenti nella provincia di Trento.».

Art. 9.

*(Norma finale)*

1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge

costituzionale, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, sentita la Commissione di cui all'articolo 107 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, integrata da due componenti, uno appartenente alla minoranza ladina ed uno alla comunità di lingua tedesca dei Comuni interessati, dei quali uno in rappresentanza dello Stato ed uno del Consiglio provinciale di Trento, Tale rappresentante è nominato dal Consiglio provinciale di Trento su designazione, a maggioranza dei votanti, dell'assemblea dei Consiglieri dei comuni di cui al terzo comma dell'articolo 102, come modificato dalla presente legge. Tale assemblea, convocata dal Presidente della Giunta provinciale, delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri aventi titolo.



